



## COMUNE DI VICENZA

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19.  
Misure per l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche.

### IL SINDACO

#### VISTI:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- il DPCM 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;

- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19";
- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020
- il DPCM del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il DPCM dell'8 marzo 2020, il DPCM del 9 marzo 2020, il DPCM dell'11 marzo 2020, il DPCM del 22 marzo 2020 e il DPCM del primo aprile 2020.
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 4 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 24 aprile 2020;
- il DPCM 26/04/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 27 aprile 2020;

**RICHIAMATE**, altresì, le proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti di seguito riportate:

1. "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali** - 16 marzo 2020, prot. N. 42.532/20
2. "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Ulteriori misure per ridurre la presenza di persone in aree pubbliche** - 20 marzo 2020, prot. n. 44.662/20
3. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Codiv-19. **Proroga efficacia proprie precedenti ordinanze** – 3 aprile 2020, prot. 49.818/20

4. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Codiv-19. **Seconda proroga efficacia proprie precedenti ordinanze** (periodo 14 aprile/3 maggio 2020), prot. n. 53.818/20
5. Revoca proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Codiv-19, prot. n. 62.784/20;

**CONSIDERATO** il carattere diffusivo dell'epidemia e l'evolversi della situazione epidemiologica che impongono l'ulteriore mantenimento di misure restrittive, di contenimento e gestione del contagio da Covid-19, atte ad evitare in ogni modo il rischio di assembramenti o situazioni in cui non possa essere garantito il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno un metro, previsto dal sopra citato DPCM 26/04/2020;

**DATO ATTO** che l'art. 1, lett. e) del DPCM 26//04/2020 consente l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ma prevede che le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangano chiuse;

**VISTO** il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa, fatte salve le disposizioni statali e regionali, quanto segue:

- 1) L'apertura dei seguenti parchi pubblici recintati del Comune di Vicenza, con orario dalle 15,00 alle 19,00 in tutti i giorni della settimana, nel periodo dal 4 al 17 maggio 2020:
  - Parco Querini
  - Giardino Salvi
  - Parco Villa Guiccioli
  - Parco Colonia Bedin Aldighieri
  - Area verde recintata "Padre Uccelli", via Bacchiglione/Porta Santa Croce
  - Area verde Oasi Valletta del Silenzio
  - Parco Fornaci
- 2) il divieto di utilizzo delle panchine e il divieto di stazionamento in tutti i parchi di cui al punto 1) e nelle aree verdi di proprietà pubblica presenti nel territorio comunale, fatto salvo lo svolgimento di attività motoria individuale, con divieto di assembramento e obbligo del rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, eccetto in caso di accompagnamento di minori e persone non autosufficienti;
- 3) l'obbligo di utilizzo di mascherina e guanti o, in alternativa, di idoneo liquido igienizzante per le mani;

### **AVVERTE**

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 in conformità all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a cura dello Staff del Sindaco a:

- Prefettura di Vicenza
- Comando Polizia Locale;
- Comando dei Carabinieri di Vicenza;
- Albo Pretorio – SEDE
- Valore Città AMCPS
- Direttore servizio infrastrutture e gestione urbana
- Direttore servizio istruzione, sport, partecipazione
- Ufficio stampa

Vicenza, 29 aprile 2020

Il Sindaco  
Francesco Rucco

(firma digitale si sensi del d.lgs. 82/2005)